Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 3 aprile 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 17 marzo 1970, alle ore 10,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Benjamin Rogers il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Canada.

(2596)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1969, n. **1235.**

Autorizzazione all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 1235. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal comune di Torre del Greco, al prezzo simbolico di lire una al metro quadrato, un appezzamento di terreno di mq. 925 circa, sito in Torre del Greco al largo Gabella del pesce.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 59. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. **99.**

Erezione in ente morale, dell'associazione « Movimento FAC - Fraterno aiuto cristiano », con sede in Roma.

N. 99. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Movimento FAC - Fraterno aiuto cristiano », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 46. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **100.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria della Concezione nel comune di Varco Sabino, e di S. Venanzio, in Marcetelli.

N. 100. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rieti in data 1° settembre 1968, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria della Concezione, in frazione Rigatti di Varco Sabino (Rieti), e di S. Venanzio, in Marcetelli (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 48. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **101.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'Istituto delle suore di Santa Marcellina, con sede in Milano.

N. 101. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Istituto internazionale delle suore di Santa Marcellina » assunta dall'Istituto delle suore di Santa Marcellina, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 49. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **102.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Terzo ordine secolare francescano di Sicilia dei frati minori », con sede in Messina.

N. 102. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale « Terzo ordine secolare francescano di Sicilia dei frati minori », con sede in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 47. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1970, n. **103.**

Estinzione dell'« Opera pia Cerutti », con sede in Torino.

N. 103. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Opera pia Cerutti », con sede in Torino, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 45. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **104.**

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1968, n. 1327, concernente la donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Rieti.

N. 104. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1968, n. 1327, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1969, viene integralmente sostituito dal seguente:

« E' autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Rieti con atto 21 giugno 1967, n. 24368/5858 di rep., per notar Angelo Gianfelice di Rieti, di un terreno, della superficie di mq. 5140, sito in Rieti, località « Porta Romana », distinto al catasto terreni, foglio 135, con le particelle 32, 30/*a* e 33/*a*, con l'obbligo di destinare tale terreno esclusivamente alla costruzione di una caserma per i vigili del fuoco e di iniziare i relativi lavori entro il 31 dicembre 1970 ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 68. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecastrilli.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montecastrilli, al quale sono assegnati per legge venti membri, risultò composto, dopo le elezioni del 17 novembre 1968, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi, singolarmente, di una decisiva maggioranza.

Il mancato raggiungimento di un accordo fra i due gruppi consiliari numericamente prevalenti portò alla formazione di una giunta monocolore, in grado, però, di contare soltanto sull'appoggio di metà dei consiglieri.

Ciò ha determinato una difficile situazione che ha impedito al consiglio comunale di adempiere all'essenziale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1969, in quanto, dovendosi far luogo all'applicazione di eccedenze tributarie, occorreva all'uopo, ai sensi dell'art. 310 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Infatti, nell'adunanza del 17 luglio 1969 — indetta a seguito della domanda di convocazione presentata da 9 consiglieri comunali ai sensi dell'art. 124 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 149 — il bilancio 1969 conseguì 10 voti favorevoli e 9 contrari.

Del pari infruttuosa risultò una successiva seduta in data 6 settembre 1969.

Il prefetto, allora, allo scopo di assicurare l'osservanza di un preciso obbligo di legge, con lettera del 13 settembre 1969 fatta notificare a tutti i consiglieri, invitò il sindaco a disporre sollecitamente una nuova convocazione del consiglio comunale per l'esame del bilancio 1969.

Ma il consiglio comunale, riunitosi il 27 settembre 1969 in prima convocazione ed il 4 ottobre successivo in seconda convocazione, non fu in grado di deliberare in ordine al suddetto adempimento a causa della mancanza del prescritto numero legale.

Inoltre, nella successiva seduta consiliare del giorno 11 ottobre 1969 — indetta dalla giunta municipale sempre per l'esame del bilancio 1969 — il sindaco, prima ancora di ogni discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, preannunciò le dimissioni proprie e quelle della giunta, dopo di che dichiarò sciolta l'adunanza.

Il 24 novembre 1969, non essendosi fatto luogo ad ulteriori convocazioni del consiglio, il prefetto lo convocava d'ufficio perchè provvedesse all'approvazione del bilancio 1969, formulando, altresì, al riguardo formale diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il relativo decreto veniva notificato a tutti i consiglieri in data 24 novembre 1969.

Peraltro, neppure tale ultimo esperimento ha avuto esito positivo, in quanto la seduta di prima convocazione, fissata per il 29 novembre 1969, è risultata deserta, mentre in quella di seconda convocazione, tenutasi il 1° dicembre successivo, la votazione effettuata ha dato risultato paritario — 10 voti favorevoli e 10 contrari — cosicchè, il bilancio non è stato approvato.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di Montecastrilli di assicurare l'efficiente governo del civico ente, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione divenuta insostenibile, ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del predetto consiglio comunale — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine al primario adempimento dell'approvazione del bilancio, e considerato che, nella specie, gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause della crisi, connessa con la mancanza di una predeterminata maggioranza, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 9 gennaio 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecastrilli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Sebastiano Burgio.

Roma, addì 16 marzo 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Montecastrilli (Terni) ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1969, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 gennaio 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montecastrilli è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore, dott. Sebastiano Burgio, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1970

SARAGAT

RESTIVO

(2835)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, relativo all'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970, concernente il conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 della suddetta legge con il quale, tra l'altro, il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) è integrato con un funzionario del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione del suddetto consiglio di amministrazione con il rappresentante del tesoro;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Paolo Tiralosi, ispettore generale del tesoro, è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV. E.I.MER), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, in rappresentanza del tesoro.

Il predetto dott. Tiralosi resterà in carica, per la durata prevista dalle vigenti norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(2584)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1970.

Approvazione del regolamento organico del personale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Veduto l'art. 11 della legge 12 ottobre 1956, n. 1212, con la quale è stato istituito il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535, recante le norme di attuazione della legge sopraindicata, il quale all'art. 20 disciplina le modalità di approvazione del regolamento organico del personale dell'ente suddetto;

Considerata l'opportunità di approvare il citato regolamento organico;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento organico del personale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi nella stesura di seguito indicata.

Roma, addì 18 febbraio 1970

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

CENTRO NAZIONALE PER I SUSSIDI AUDIOVISIVI

Regolamento organico del personale

TITOLO I

DEL PERSONALE

Art. 1.

Il personale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è costituito dal:

personale di ruolo;
personale incaricato.

TITOLO II

PERSONALE DI RUOLO

Capo I

Concorsi - Assunzioni - Nomine - Carriere

Art. 2.

Il personale di ruolo è classificato nelle seguenti carriere:

Carriera direttiva;
Carriera di concetto;
Carriera esecutiva;
Carriera del personale ausiliario.

I ruoli, le qualifiche e la dotazione organica sono stabilite dalla tabella *A*, annessa al presente regolamento firmata dal Ministro per la pubblica istruzione, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, e dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

L'assunzione del personale è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo mediante concorsi pubblici per esami.

Il concorso per l'assunzione nella carriera del personale ausiliario è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I singoli concorsi sono indetti con provvedimento del presidente del centro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione. Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del presidente del centro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Per l'espletamento dei concorsi, per il numero delle prove e le materie di esame, nonchè per le riserve dei posti, si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

I risultati dei concorsi sono sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Per l'assunzione in servizio presso il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti statali.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano, all'atto della domanda di ammissione ai concorsi, la qualifica di impiegati di ruolo del centro;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego.

Il centro ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

Per l'ammissione ai concorsi, oltre ai requisiti stabiliti dal precedente art. 4, occorre il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e commerciali o in lettere e filosofia per i posti della carriera direttiva, ruolo amministrativo;

b) diploma di laurea in ingegneria, fisica o architettura per i posti della carriera direttiva, ruolo tecnico;

c) diploma di ragioneria per i posti della carriera di concetto, ruolo ragioneria;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per i posti della carriera di concetto, ruolo tecnico;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per i posti della carriera esecutiva;

f) licenza elementare per i posti della carriera del personale ausiliario.

Art. 6.

I bandi di concorso, che dovranno contenere tutte le riserve, precedenze e preferenze stabilite dalle leggi vigenti, nonchè le graduatorie di merito presentate dalle commissioni giudicatrici, approvate dal consiglio di amministrazione, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Capo II

Servizio di prova, nomina in ruolo

Art. 7.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova che viene disposta con provvedimento del presidente del centro.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Art. 8.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente del centro, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione e su motivato parere del direttore del centro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente del centro, su deliberazione del consiglio di amministrazione, dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova. Durante la prova all'impiegato compete il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo di appartenenza. Il periodo di prova, una volta avvenuta la nomina in ruolo, è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 9.

L'impiegato all'atto della assunzione in prova, deve fare solenne promessa davanti al presidente del centro, o a persona da questi delegata, in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse del Centro per il pubblico bene ».

Della promessa solenne è redatto apposito verbale il quale letto e approvato deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. L'originale è conservato nel fascicolo personale dell'impiegato al quale ne viene consegnata copia.

Art. 10.

L'impiegato che abbia ottenuto la nomina in ruolo, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento davanti al presidente del centro, in presenza di due testimoni secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse del Centro per il pubblico bene ».

Del giuramento è redatto apposito verbale il quale letto e approvato deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. L'originale è conservato nel fascicolo personale dell'impiegato al quale ne viene consegnata copia.

Art. 11.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento, comporta la decadenza dall'impiego.

Capo III

Doveri del personale - Responsabilità

Art. 12.

Il personale ha l'obbligo:

di osservare l'orario di ufficio;

di mantenere il segreto di ufficio e di non dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratta di atti segreti, informazioni o comunicazioni relativi ad operazioni amministrative o provvedimenti di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a motivo del suo ufficio, quando possa derivarne danno per il centro o per terzi;

di adempiere alle proprie funzioni con diligenza e zelo;

di usare con i superiori e con i colleghi un comportamento ispirato al principio di una assidua e solerte collaborazione;

di mantenere in ufficio e nella vita privata condotta conforme alla dignità delle funzioni affidategli;

di astenersi dall'attendere, in ufficio, ad occupazioni non concernenti il servizio o di usare la sede del centro per fini privati;

di avere la massima cura di quanto appartiene al centro;

di comunicare la composizione della famiglia e l'indirizzo della propria abitazione, nonchè entro cinque giorni, dal loro verificarsi, le eventuali variazioni;

di dichiarare i vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado con altri dipendenti del centro;

di non accettare da estranei compensi in dipendenza della attività esercitata presso il centro;

di non ingerirsi, senza un legittimo motivo, negli affari di qualunque natura che riguardino il centro.

Art. 13.

L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni e mansioni.

Quando, nell'esercizio delle sue funzioni l'impiegato rilevi difficoltà o inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite dal superiore per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi deve riferire per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente.

L'impiegato al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione, riservandosi di mettersi a rapporto col direttore.

L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Art. 14.

L'impiegato del centro non può esercitare alcuna attività economica o assumere impieghi alle dipendenze di privati, o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta autorizzazione del presidente del centro, da concedere caso per caso.

Il presente divieto non si applica nei casi di società cooperative fra gli impiegati del centro.

L'impiegato che contravvenga ai divieti di cui al primo comma viene diffidato dal presidente a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida di cessare dalla situazione di incompatibilità non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego.

Art. 15.

L'impiegato è tenuto a risarcire al centro i danni derivanti da violazioni di obbligo di servizio.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

L'impiegato invece è responsabile se ha agito per delega del superiore.

Art. 16.

L'impiegato che nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, cagioni, per azioni od omissione un danno ai terzi, è obbligato a risarcirlo.

Capo IV

Orario di lavoro - Assenze

Art. 17.

L'orario di ufficio è stabilito in conformità a quello in vigore per l'amministrazione statale.

Per i giorni festivi, oltre le domeniche, e per quelli nei quali l'orario è limitato, sono osservate le indicazioni del calendario seguito dall'amministrazione dello Stato.

Quando le esigenze del centro lo richiedono, l'impiegato è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale.

Il lavoro straordinario di cui al precedente comma, deve essere autorizzato dal presidente.

Art. 18.

L'impiegato che si assenta dall'ufficio per malattia od altra causa di forza maggiore, deve, salvo i casi di impossibilità, darne immediata comunicazione al centro.

Capo V

Residenza - Missioni

Art. 19.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dove esercita il suo ufficio.

Egli, può per comprovate ragioni, essere autorizzato con provvedimento del presidente del centro a risiedere in luogo vicino.

Art. 20.

Il presidente del centro può, per esigenze di servizio disporre l'invio di personale in temporanea missione fuori della sede del proprio ufficio.

Capo VI

Gerarchia - Anzianità - Stato matricolare

Art. 21.

La gerarchia fra gli impiegati, appartenenti a diverse carriere è determinata come segue: carriera direttiva, carriera di concetto, carriera esecutiva, carriera del personale ausiliario.

Nell'ambito della stessa carriera, la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, a parità di tale data, da quella del provvedimento di promozione o di nomina alla qualifica precedente, ed a parità di tutte le date dall'età, salvi in ogni caso i diritti risultanti dalla classificazione ottenuta negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Art. 22.

Il centro deve pubblicare, non oltre il mese di marzo di ciascun anno, il ruolo di anzianità del proprio personale, secondo la situazione al 1° gennaio dell'anno medesimo dandone avviso con apposito ordine di servizio.

Nel termine di trenta giorni dalla data del predetto ordine di servizio, l'impiegato può produrre ricorso al consiglio di amministrazione per ottenere la rettifica della sua posizione di ruolo o di anzianità.

Art. 23.

Qualsiasi comunicazione o istanza del personale agli organi del centro, deve essere inoltrata per via gerarchica.

Le comunicazioni o istanze che pervenissero direttamente sono respinte.

Tuttavia, il personale può consegnare, al proprio superiore gerarchico, pieghi suggellati diretti al presidente del centro, esclusivamente per questioni personali non estranee al rapporto di impiego. Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio, senza indugio.

Art. 24.

Per ciascun impiegato è tenuto, presso l'ufficio del personale, un fascicolo personale e uno stato matricolare.

Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera Questi devono essere registrati numerati e classificati senza discontinuità.

Nello stato matricolare devono essere indicati: le generalità, il servizio militare prestato, e con le rispettive decorrenze, l'assunzione in servizio, le promozioni, le assegnazioni di stipendio e relativi aumenti, gli estremi del trattamento di quiescenza e di previdenza, lo stato di famiglia e le sue variazioni, i rapporti informativi, gli encomi, i congedi straordinari, le aspettative, le sanzioni disciplinari e gli altri elementi che concernano il suo stato individuale di servizio.

L'impiegato ha l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni all'ufficio da cui dipende, tutte le variazioni che intervengono nel suo stato di famiglia e nell'indirizzo della sua abitazione, delle quali può essere invitato a produrre documentazione.

Capo VII

Rapporti informativi - Promozioni

Art. 25.

Per ogni impiegato deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo per l'anno precedente che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto ». « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

All'impiegato, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio superiore a « buono ».

Art. 26.

Il rapporto informativo per il personale della carriera direttiva deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionale; natura specifica delle attribuzioni; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzative e attitudini ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Nel rapporto stesso deve essere tenuto altresì conto della eventuale attività scientifica, nonchè di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità dell'impiegato.

Art. 27.

Per la compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal primo comma dell'art. 26 in relazione alle diverse funzioni svolte e relative responsabilità.

Art. 28.

Il rapporto informativo per il personale della carriera esecutiva ed ausiliaria deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità professionale; attaccamento al servizio; mansioni disimpegnate e rendimento; comportamento in servizio e fuori.

Art. 29.

Per la compilazione dei rapporti informativi e per gli effetti che essi comportano, valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

I rapporti informativi sono compilati dal direttore, per i funzionari direttivi preposti ai vari servizi, e dai capi servizio per il personale da essi dipendente.

Il giudizio complessivo è formulato rispettivamente dal consiglio di amministrazione, per i funzionari preposti ai vari servizi, e dal direttore per il restante personale.

Art. 30.

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio complessivo, l'impiegato può ricorrere al consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare ricorso in plico chiuso.

Il consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo che ha manifestato il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

Art. 31.

I posti disponibili nelle qualifiche superiori a quella iniziale di ciascun ruolo, tranne quelli del ruolo tecnico della carriera direttiva, sono conferiti mediante promozione del personale rivestente la qualifica immediatamente inferiore del medesimo ruolo, con l'osservanza delle norme vigenti, per il conseguimento delle corrispondenti qualifiche da parte degli impiegati civili dello Stato.

Le qualifiche superiori alle iniziali del ruolo tecnico della carriera direttiva, sono attribuite al personale dello stesso ruolo che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore.

Le promozioni sono deliberate dal consiglio di amministrazione.

Capo VIII

Congedo - Aspettativa

Art. 32.

Al personale compete un congedo ordinario annuale retribuito di trenta giorni. Oltre al congedo ordinario possono essere concessi congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami, o, qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra, o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.

Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente, nel corso dell'anno, la durata di due mesi.

I periodi di congedo devono essere regolati in relazione alle esigenze del servizio, e possono, se queste lo richiedono, essere frazionati in periodi di durata più breve.

Per esigenze di servizio il personale può essere richiamato dal congedo prima della scadenza di questo, salvo il diritto a completare la durata del congedo medesimo entro il primo semestre dell'anno successivo.

Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario, spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per i servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Art. 33.

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, e comunque per non oltre due mesi.

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultino dovuti dall'amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono inoltre utili a tutti gli altri effetti.

Art. 34.

Al personale femminile in caso di gravidanza e di puerperio, si applicano le disposizioni vigenti in materia per le dipendenti civili dello Stato.

Art. 35.

L'impiegato può essere collocato, dal presidente del centro, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, in aspettativa per servizio militare, per infermità e per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto su domanda dell'impiegato. Può anche essere disposto di ufficio per servizio militare o per infermità, in tal caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Art. 36.

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo, durante tale aspettiva compete all'impiegato richiamato l'eventuale eccedenza dello stipendio e delle quote di aggiunta di famiglia di cui sia provvisto rispetto alle analoghe competenze dovute dall'amministrazione militare, nonchè gli eventuali assegni personali in godimento.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera e dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 37.

L'aspettativa per infermità, è disposta d'ufficio o a domanda quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dal centro, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

Il centro può in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi, ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Qualora l'infermità, che è motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario. Sono inoltre a carico del centro le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita della integrità eventualmente subita dall'impiegato.

Art. 38.

Il centro può, per ragioni di servizio, da enunciare nel provvedimento, respingere la domanda di aspettativa per motivi di famiglia, o ritardarne l'accoglimento oppure ridurre la durata richiesta dall'impiegato.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.

L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa non è utile ai fini dell'anzianità, ed ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico.

L'impiegato che cessa da tale posizione, prende nel ruolo di anzianità il posto che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 39.

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal precedente art. 38, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal precedente art. 37, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata di più periodi di aspettativa per motivi di famiglia o per infermità non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il presidente del centro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore ai sei mesi.

Art. 40.

Scaduti i periodi massimi previsti dai precedenti articoli 37-39 per l'aspettativa per infermità, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio, è dispensato dal servizio.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui ai successivi articoli 58-61.

Capo IX

Trattamento economico di attività

Art. 41.

Il personale nominato in ruolo ha diritto allo stipendio stabilito - per la qualifica a cui appartiene il posto organico ricoperto da ciascun impiegato - dall'annessa tabella *B*, vistata dal Ministro per la pubblica istruzione, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per il tesoro.

Ha diritto altresì agli assegni per carichi di famiglia, nella misura ed alle condizioni stabilite, al medesimo titolo, per il personale civile dello Stato.

Al personale compete, inoltre, l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modifiche, nonchè l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Gli stipendi e le altre competenze, previa deduzione delle ritenute di legge e di quelle per il trattamento previdenziale, sono corrisposte mensilmente e posticipatamente.

Art. 42.

Le misure degli stipendi di cui alla tabella *B* allegata al presente regolamento, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti qualifiche indicate nella tabella medesima.

Tali stipendi sono suscettibili di aumenti periodici costanti in un numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale di essi per ogni biennio di effettivo servizio reso, senza demerito, nella stessa qualifica cui appartiene l'impiegato.

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova qualifica, sono attribuiti nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Gli aumenti periodici di stipendio possono essere anticipati di un anno rispetto al periodo prescritto per conseguirli, con provvedimento del presidente del centro previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, agli impiegati qualificati ottimi, che, per particolari iniziative o per eccezionali attività, documentate da dettagliato rapporto informativo del proprio dirigente, se ne siano resi particolarmente meritevoli. L'impiegato può fruire nella qualifica rivestita una sola volta del beneficio di cui sopra. Il numero degli impiegati ai quali può essere attribuito il predetto beneficio non può superare, per ciascuna qualifica, il venti per cento dei relativi posti in organico.

Art. 43.

Al personale è concessa una tredicesima mensilità, nei limiti, con le norme ed alle condizioni stabiliti, al medesimo titolo, per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 44.

Per le prestazioni di lavoro straordinario spetta al personale un compenso pari a quello stabilito dalle disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato, osservati, anche per quanto riguarda il numero delle ore retribuibili, i limiti e le condizioni previste dalle disposizioni medesime.

Art. 45.

Il consiglio di amministrazione può, con apposita delibera e entro i limiti dell'apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione, concedere al personale premi di rendimento in misura non superiore, per ciascun anno, a due mensilità di stipendio.

I premi potranno essere erogati nella misura massima sopra indicata soltanto al personale che abbia dato prova di particolare capacità e rendimento.

Art. 46.

Al personale inviato in missione, compete il trattamento stabilito dalle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di pari carriera e qualifica e nei limiti e con le norme fissate dalle disposizioni medesime.

Capo X
Sanzioni disciplinari

Art. 47.

Il personale che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura;
b) riduzione dello stipendio;
c) sospensione dalla qualifica;
d) destituzione.

Il personale in prova è sottoposto alle stesse sanzioni disciplinari previste dal precedente comma, in quanto ad esso applicabili.

Art. 48.

La censura è una dichiarazione scritta e motivata di biasimo, ed è inflitta per lievi trasgressioni.

Art. 49.

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, nè superiore a un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio è inflitta:

a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
c) per inosservanza dei doveri d'ufficio;
d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
f) per violazione del segreto di ufficio.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

Art. 50.

La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

a) nei casi previsti dal precedente art. 49 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per denigrazione del centro o dei superiori;
c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
d) per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto gravi danni;
e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio;
f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

L'impiegato al quale è inflitta la sospensione non può essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi.

All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica è dedotto dal computo della anzianità.

Art. 51.

La destituzione è inflitta:

a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;
c) per grave abuso di autorità o di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio al centro, ad enti pubblici o a privati;
e) per illecito uso o distrazioni di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio;
g) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per incitamento alla insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) del precedente art. 50.

Inoltre, incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, l'impiegato condannato con sentenza passata in giudicato, nei casi previsti dall'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 52.

All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave dopo quella prevista per la infrazione stessa.

Art. 53.

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, il presidente del centro contesta gli addebiti all'impiegato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni.

Il presidente, ove ritenga l'impiegato passibile della sola censura, vi provvede dandone per iscritto motivata comunicazione all'interessato, il quale ha quindici giorni di tempo per presentare ricorso al consiglio di amministrazione.

Qualora il presidente ritenga invece l'impiegato passibile di sanzione più grave, sottopone gli atti al parere del consiglio di amministrazione, che, almeno dieci giorni prima della riunione indetta per la deliberazione, ne dà notizia all'incolpato, il quale ha diritto di essere sentito personalmente.

Il consiglio di amministrazione decide con deliberazione motivata.

Il presidente adotta i relativi provvedimenti.

Art. 54.

Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio, quando emergono nuovi fatti o prove tali da far presumere la colpa dell'impiegato in caso di avvenuto proscioglimento o comunque una colpa maggiore.

Il procedimento disciplinare può essere anche riaperto se l'impiegato o gli aventi causa, adducono nuovi fatti o prove tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dal presidente del centro.

Art. 55.

Al personale del centro sono estese le norme di cui agli articoli 91, 92, 97, 98 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa, od a seguito di condanna penale.

I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente del centro, previa deliberazione, salvo il caso di sospensione cautelare obbligatoria, dal consiglio di amministrazione.

Art. 56.

Qualora a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato destituito ai sensi dell'ultimo comma, art. 51, sia assolto con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del codice di procedura penale, l'impiegato stesso ha diritto ad ottenere la riammissione in servizio, dalla data della sentenza di assoluzione, con la medesima qualifica e la medesima anzianità che aveva all'atto della destituzione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

All'impiegato assolto in seguito al giudizio di revisione, spettano, per il periodo di destituzione, lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia qualunque sia la durata della destituzione stessa, detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare qualora il provvedimento di destituzione venga annullato in sede di revisione, salvi gli effetti di eventuali sanzioni minori irrogate con il procedimento disciplinare di revisione.

Art. 57.

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di « ottimo », possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere altresì modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato dal presidente del centro previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Capo XI

Cessazione del rapporto d'impiego

Art. 58.

Il rapporto d'impiego del personale di ruolo, oltre che nel caso di destituzione, cessa:

1) per compimento del 65° anno di età;
2) per dimissioni volontarie;
3) per decadenza;
4) per dispensa.

E' in facoltà del centro di collocare a riposo il personale che abbia compiuto il 40° anno di servizio prima del 65° anno di età.

I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente del centro previa deliberazione del consiglio di amministrazione. Si prescinde dalla predetta deliberazione nei casi di cessazione del rapporto d'impiego per raggiungimento del limite di età.

Art. 59.

L'impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.

L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finchè non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio previa deliberazione del consiglio di amministrazione, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

Agli effetti del comma precedente, s'intende che sia in corso procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego.

Se al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, ed in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni debbono essere accettate.

Art. 60.

L'impiegato incorre nella decadenza, oltre che nel caso di cui all'art. 14, qualora:

a) perda la cittadinanza italiana o vi rinunci;

b) accetti, senza esserne stato autorizzato, una missione od un impiego da una autorità straniera;

c) non assuma o non riassuma, senza giustificato motivo, servizio entro il prefisso termine, o si assenti dall'ufficio per oltre quindici giorni senza giustificato motivo;

d) abbia conseguito il posto producendo documenti falsi o non validi.

Art. 61.

La dispensa dal servizio è disposta, oltre che nei casi di cui al precedente art. 40, anche per:

riduzione di organico;
infermità;
incapacità;
scarso rendimento.

E' considerato di scarso rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti, al termine dell'anno nel quale è stato richiamato, una qualifica inferiore a « buono ».

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

L'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione.

Capo XII

Trattamento di quiescenza e di previdenza

Art. 62.

Per il trattamento di previdenza il personale del centro è iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Al trattamento di quiescenza il centro provvede mediante versamento annuale per ciascun dipendente, in un apposito fondo costituito presso la Banca nazionale del lavoro di Roma Tesoriere del centro, di una somma corrispondente ad una mensilità maggiorata di un dodicesimo della tredicesima mensilità e degli eventuali assegni fissi e continuativi.

Le somme accreditate al conto suindicato, ed i relativi interessi, debbono essere investiti annualmente in buoni postali fruttiferi a nome del centro.

Tale versamento è ridotto o sospeso nei casi di riduzione o di sospensione dello stipendio.

Art. 63.

Al dipendente di ruolo che cessi dal servizio spetta la liquidazione accantonata nel conto di cui al precedente art. 62.

Art. 64.

In caso di morte del dipendente, durante la sua permanenza in servizio, la liquidazione spetta al coniuge ed ai figli, e in mancanza agli altri eredi entro il secondo grado di parentela, osservate per il diritto, l'ordine ed il concorso, le norme del codice civile in materia di successione; salvo il diritto dell'impiegato di disporre in via testamentaria della parte disponibile.

Art. 65.

Qualora le somme accantonate siano destinate al pagamento del premio di un contratto di assicurazione, le polizze relative restano vincolate al nome del centro e a favore dell'impiegato per tutto il periodo di tempo durante il quale l'impiegato presta servizio.

In caso di cessazione dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, le polizze sono liberate dal vincolo, per il loro ammontare a favore dell'impiegato.

Art. 66.

Il trattamento di quiescenza di cui agli articoli precedenti sostituisce ad ogni effetto le indennità di preavviso e di anzianità stabilite dalle vigenti disposizioni.

L'ammontare della liquidazione non può, peraltro, essere inferiore all'importo corrispondente ad una mensilità della retribuzione, per assegni fissi e continuativi, per quanti sono gli anni di servizio prestati nella posizione di ruolo.

TITOLO III

PERSONALE INCARICATO

Art. 67.

Per comprovate esigenze eccezionali e transitorie di carattere tecnico, comportanti prestazioni speciali, di cui non si renda possibile corrispondere mediante il personale di ruolo, possono essere conferiti, con provvedimenti del presidente del centro previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, incarichi temporanei a persone estranee al centro, qualora agli stessi sia riconosciuta la speciale competenza richiesta.

Il contingente numerico massimo di detto personale non può in nessun caso, superare le dieci unità.

Gli incarichi di cui al primo comma, non possono superare la durata di un anno e devono essere contenuti entro i limiti della spesa all'uopo stabilita nel bilancio preventivo del centro.

Gli incarichi stessi non possono essere rinnovati per più di due volte.

Al personale di cui al presente articolo è attribuito un compenso da determinare dal consiglio di amministrazione, proporzionalmente alle ore di servizio prestate. Tale compenso non può eccedere lo stipendio fissato per la qualifica iniziale della carriera cui sono annesse funzioni pari a quelle affidate per incarico.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 68.

Nella prima attuazione del presente regolamento e non oltre un anno dalla data della sua approvazione, i posti stabiliti per le singole qualifiche di ciascun ruolo dell'annessa ta-

bella *A*, sono conferiti mediante concorsi per titoli fra il personale proveniente dalla soppressa cineteca autonoma per la cinematografia scolastica o assunto dal Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, in possesso alla predetta data, di almeno due anni di anzianità di servizio, del titolo di studio e degli altri requisiti - fatta eccezione per il limite massimo di età - stabiliti dagli articoli 4 e 5 per l'accesso ai ruoli cui appartengono i posti da conferire.

Art. 69.

Ai concorsi concernenti il conferimento dei posti di qualifica superiore all'iniziale di ciascun ruolo, può partecipare il personale contemplato nel precedente art. 68 che, oltre ad essere in possesso del titolo di studio e dei requisiti stabiliti dallo articolo medesimo, disimpegna presso il centro, alla data di approvazione del presente regolamento, funzioni proprie della qualifica cui si riferiscono i predetti posti e sia in possesso di un periodo di anzianità di servizio prestato presso il centro o presso la soppressa cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ovvero altri enti pubblici o amministrazioni dello Stato con funzioni proprie del ruolo cui appartengono i posti da conferire.

L'anzianità di cui al comma precedente non può essere inferiore:

ad anni 16, 11, 5, 2 rispettivamente per i posti appartenenti alle qualifiche di capo servizio, capo ufficio, consigliere di I classe, consigliere di II classe del ruolo amministrativo della carriera direttiva e qualifiche corrispondenti del ruolo tecnico;

ad anni 16, 11, 7, 4 rispettivamente per i posti appartenenti alle qualifiche di ragioniere principale, I ragioniere, ragioniere, ragioniere aggiunto del ruolo amministrativo della carriera di concetto e qualifiche corrispondenti del ruolo tecnico;

ad anni 18, 15, 7, 2 rispettivamenete per i posti appartenenti alle qualifiche di archivista capo, I archivista, archivista, applicato del ruolo della carriera esecutiva;

ad anni 12, 8, 2 rispettivamente per i posti appartenenti alle qualifiche di commesso, usciere capo e usciere del ruolo della carriera del personale ausiliario.

Art. 70.

I concorsi di cui ai precedenti articoli sono indetti con provvedimento del presidente del centro, previa delibera del consiglio di amministrazione, e sono espletati da una commissione nominata ai sensi dell'art. 3.

Art. 71.

Il personale nominato in ruolo in esito ai concorsi di cui ai precedenti articoli 68, 69 è esonerato dal prestare servizio di prova.

Art. 72.

Il personale nominato in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 68, 69, conserva, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di competenze, l'eventuale eccedenza dello stipendio fruito alla data della nomina in ruolo rispetto a quello annesso alla qualifica cui appartiene il posto conseguito.

L'assegno ad personam non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza di cui al precedente capo XII.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73.

Al personale del centro sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti, in materia di benemerenze belliche, a favore dei dipendenti civili dello Stato.

Per ogni campagna di guerra riconosciuta il centro liquida al personale, all'atto della cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza spettante a norma del presente regolamento, una somma pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione per assegni a carattere fisso e continuativo, semprechè non abbia usufruito di analogo beneficio per un precedente rapporto d'impiego.

Art. 74.

Per tutto quanto non è esplicitamente stabilito dal presente regolamento in materia di stato giuridico, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti, al medesimo titolo, per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 75.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di approvazione.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

TABELLA *A*

Ruoli organici del personale impiegatizio

Qualifiche

Ex coefficiente	Qualifiche dello Stato	Qualifiche del C.N.S.A.	Numero dei posti
	CARRIERA DIRETTIVA		
	Ruolo amministrativo		
500	Direttore di divisione	Capo servizio	1
402	Direttore di sezione	Capo ufficio	1
325	Consigliere di 1ª classe	Consigliere di 1ª classe	
271	Consigliere di 2ª classe	Consigliere di 2ª classe	2
229	Consigliere di 3ª classe	Consigliere di 3ª classe	
		Totale	4
	Ruolo tecnico		
500	Ingegnere capo	Ingegnere capo	
402	Ingegnere superiore	Ingegnere superiore	1
325	Ingegnere principale	Ingegnere principale	
271	Ingegnere	Ingegnere	
		Totale	1
	CARRIERA DI CONCETTO		
	Ruolo ragioneria		
402	Ragioniere principale	Ragioniere principale	1
325	Primo ragioniere	Primo ragioniere	1
271	Ragioniere	Ragioniere	
229	Ragioniere aggiunto	Ragioniere aggiunto	2
202	Vice ragioniere	Vice ragioniere	
		Totale	4
	Ruolo tecnico		
402	Esperto principale	Esperto principale	1
325	Primo esperto	Primo esperto	1
271	Esperto	Esperto	
229	Esperto aggiunto	Esperto aggiunto	2
202	Vice esperto	Vice esperto	
		Totale	4
	Carriera esecutiva		
271	Archivista capo	Archivista capo	1
229	Primo archivista	Primo archivista	1
202	Archivista	Archivista	
180	Applicato	Applicato	3
157	Applicato aggiunto	Applicato aggiunto	
		Totale	5

Ex coefficiente	Qualifiche dello Stato	Qualifiche del C.N.S.A.	Numero dei posti
—	—	—	—
	Carriera del personale ausiliario		
173	Commesso	Commesso	2
159	Usciere capo	Usciere capo	
151	Usciere	Usciere .	6
142	Inserviente	Inserviente .	
		Totale	8
		Totale generale	26

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCÀGLIA

TABELLA *B*

Personale impiegatizio

Stipendi annui lordi

Ex coefficiente personale statale	Qualifiche del personale del C.N.S.A.	Stipendio lordo
—	—	—
500	Capo servizio Ingegnere capo	2.478.700
402	Capo ufficio Ingegnere superiore Ragioniere principale Esperto principale .	1.991.600
325	Consigliere di 1ª classe . Ingegnere principale Primo ragioniere Primo esperto	1.599.400
271	Consigliere di 2ª classe . Ingegnere Ragioniere Esperto Archivista capo	1.397.500
229	Consigliere di 3ª classe . Ragioniere aggiunto . Esperto aggiunto Primo archivista	1.145.800
202	Vice ragioniere Vice esperto Archivista	1.032.600
180	Applicato	890.400
173	Commesso	862.900
159	Usciere capo	808.000
157	Applicato aggiunto .	800.200
151	Usciere	750.300
142	Inserviente .	715.800

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

(2527)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale in Genova, concessa alla società a responsabilità limitata « Docks Lanterna ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 29 luglio 1948 e 17 settembre 1952, con i quali la società a responsabilità limitata « Docks Lanterna », con sede in Genova, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Genova nei locali siti in via di Francia n. 5 ed in via Milano n. 65 (ex via Fantuzzi) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1961, con cui la società sopraddetta fu autorizzata a ridimensionare il magazzino generale limitandone i locali a quelli di via Milano n. 65;

Considerato che alcuni di tali locali sono stati demoliti;

Vista la deliberazione n. 1389 del 30 settembre 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, constatato che i locali che compongono attualmente detto magazzino generale non hanno più i requisiti di idoneità e sufficienza richiesti dall'art. 3 del regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, propone che alla società a responsabilità limitata « Docks Lanterna » sia revocata l'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale;

Ritenuto che i predetti locali non posseggono i requisiti di idoneità e sufficienza necessari per la sicura custodia e conservazione delle merci, sia estere, sia nazionali o nazionalizzate;

Decreta:

Articolo unico

Alla società a r. l. « Docks Lanterna » è revocata la autorizzazione ad esercitare il magazzino generale sito in Genova, via Milano, 65, (ex via Fantuzzi), di cui ai decreti ministeriali 17 settembre 1952 e 3 gennaio 1961, indicati nelle premesse

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(2592)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », che avrà luogo a Bari dal 31 maggio al 7 giugno 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2512)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Trieste dal 14 al 28 giugno 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2514)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXV Fiera del Mediterraneo », in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXV Fiera del Mediterraneo », che avrà luogo a Palermo dal 23 maggio al 7 giugno 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2513)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1970.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 29 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dello istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del detto istituto per il triennio 1970-1972;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Innocenzo Zitelli e il dott. Vincenzo Rossitto sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna.

I predetti dureranno in carica per gli esercizi dal 1970 al 1972 in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1970

Il Ministro: COLOMBO

(2583)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1970.

Cessazione dello stato di crisi nel mercato delle arance dolci.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966, dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 268;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622 relativa all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 27 luglio 1967, n. 622, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1968, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, recante disposizioni per la applicazione dei regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi, ed in particolare l'art. 10 con il quale viene stabilito che le disposizioni del decreto-legge n. 80 e della legge n. 622 sopracitati si applicano anche per l'anno 1970;

Visto il regolamento n. 2335/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 25 novembre 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le arance dolci per la campagna 1969-70;

Visto il regolamento n. 2430/69, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 5 dicembre 1969 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le arance dolci dal regolamento n. 2335/69 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 926/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci;

Visto il regolamento n. 2074/68, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 19 dicembre 1968 che modifica l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1970 che fissa per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1970 il prezzo di acquisto delle arance dolci che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 1970, con il quale è stata accertata l'esistenza di una situazione di crisi nel mercato delle arance dolci;

Considerato che le quotazioni delle arance dolci sono risultate, per tre giorni di mercato consecutivi, superiori al prezzo di acquisto maggiorato dell'importo del 15 % del prezzo di base;

Decreta:

Articolo unico

E' cessata la situazione di crisi nel mercato delle arance dolci di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1970.

Roma, addì 20 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

(2829)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per il Piemonte per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 6034 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato articolo 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti e associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte, composta come segue:

Presidente:

Muggia dott. Umberto, magistrato di Cassazione in funzione di presidente di sezione della corte di appello di Torino, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Rezza dott. Vincenzo, magistrato di corte di appello in funzione di consigliere della corte di appello di Torino designato dal presidente della corte stessa;

Papi dott. Filiberto, vice provveditore alle opere pubbliche di Torino;

Carbone avv. Carlo, sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avv. distrettuale dello Stato di Torino;

Garrone dott. Annibale, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Torino;

Sartirana dott. Armando, vice prefetto designato dal prefetto di Torino;

De Caro geom. Vincenzo, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro dalla C.I.S.L.;

Gatti Luigi, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro dalla C.G.I.L.;

Castello arch. Luciano, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro dalla U.I.L.

Art. 2.

I signori ing. Alfredo Zadaricchio, Teobaldo Regis e Giovanni Piacentino rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Torino sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il dott. Carmelo Platania, direttore di sezione in servizio presso detto provveditorato è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il sig. Francesco Tessile e la signorina Clara Manzone, archivisti dell'A.C.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(2702)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Modificazioni ai registri cronologici modelli A, B e C in uso presso gli uffici degli ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota 4 gennaio 1969 della corte d'appello di Roma e l'istanza alla stessa allegata tendente ad apportare modifiche ai registri cronologici in uso presso gli uffici degli ufficiali giudiziari.

Considerato che dai modelli *A*, *B* e *C* possono sopprimersi, senza inconvenienti, le colonne relative alla annotazione delle voci di tariffa per diritti ed indennità prenotate a debito.

Infatti, mentre l'annotazione sui cronologici degli importi riscossi è indispensabile ai fini contabili, la specificazione delle voci di tariffa prenotate a debito non è necessaria perchè la liquidazione avviene ad opera dell'ufficio del registro.

Visto l'art. 5 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Articolo unico

Sono soppresse le colonne dei registri cronologici per atti di notificazione, modello *A*, *B* e quelle del registro cronologico per atti che importano la redazione di un verbale, modello *C*, relative all'annotazione dei diritti e delle indennità prenotate a debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: GAVA

(2593)

DECRETO PREFETTIZIO 13 marzo 1970.

Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Taranto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 7315-15.5 in data 15 giugno 1968, e successive modificazioni, con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Vista la circolare n. 210 in data 26 novembre 1965, con la quale il Ministero della sanità - Direzione generale affari generali e personale, comunica che con legge 4 agosto 1965, n. 1103, è stata prevista la partecipazione al consesso anche di un rappresentante del collegio provinciale di tecnici di radiologia medica;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Viste le designazioni pervenute dalla organizzazione di categoria;

Decreta:

Il sig. Gnazzi Arturo è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica.

Taranto, addì 13 marzo 1970

Il prefetto: RIZZOLI

(2594)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Fra scaricatori e portabagagli San Giorgio », con sede in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 marzo 1970, il sig. Antonino Cuzzucrea è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Fra scaricatori e portabagagli San Giorgio », con sede in Reggio Calabria, in sostituzione del dott. Tristano Cotroneo che ha rinunciato all'incarico.

(2504)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1970, n. 198/41, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lattanzio Maria-Grazia, nata l'8 agosto 1952 in Bussi sul Tirino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Bussi sul Tirino, estese mq. 650, riportate in catasto alla particella n. 181 parte, del foglio di mappa n. 11 ed alla particella n. 813-c del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con i numeri 70 e 56-*b*.

(2507)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970 è stato dichiarato inammissibile, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 novembre 1968, il ricorso straordinario prodotto dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra nell'interesse dell'invalido di guerra Pavin Valentino per la mancata assunzione del medesimo nel ruolo dei sorveglianti idraulici.

(2536)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Paola Cangioli, nata a Firenze il 26 gennaio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Firenze il 30 marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2502)

Il dott. Emilio Naninato, nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 30 giugno 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 10 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2503)

La dott.ssa Elena Giordanelli, nata Catalani, nata a Senigallia (Ancona) il 24 marzo 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano l'11 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2501)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 210, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 6 febbraio 1968 dalla prof.ssa Zarrillo Amalia nata Rossi, avverso la decisione 10 ottobre 1967 emessa dal provveditore agli studi di Chieti sul ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro la qualifica di « valente » attribuitale dalla preside della scuola media « Chiarini » di Chieti.

(2497)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 10, foglio n. 18, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per revocazione prodotto il 20 dicembre 1967 dalla prof.ssa Castellani Azzimondi Irma, avverso il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, con il quale è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla stessa il 22 marzo 1957, contro il collocamento nel ruolo *B* degli insegnanti di lingua e letteratura francese, anzichè nel ruolo *A*.

(2494)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 10, foglio n. 16, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 17 dicembre 1966 dal prof. Lia Salvatore, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Catanzaro, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso in materia di mancato completamento dell'orario di insegnamento di applicazioni tecniche maschili per l'anno scolastico 1966-67.

(2495)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 58, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 18 febbraio 1966 dai professori Scasciafratti Giovanni, Scasciafratti Domenico e Romani Beniamino, avverso provvedimenti ministeriali con i quali è stato loro attribuito un assegno personale pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello attribuito dal 1° ottobre 1963, con esclusione delle retribuzioni relative alle indennità accessorie (indennità di studio, assegno temporaneo ed indennità integrativa speciale).

(2493)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 136, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 1° febbraio 1967 dalla prof.ssa Fulgenzi Anna Adua, avverso la decisione 5 gennaio 1967 emessa dalla commissione ex art. 5 della legge *19 marzo 1955, n. 160*, sul ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro la mancata conferma nell'incarico di applicazioni tecniche presso la scuola media di Balsorano e S. Vincenzo Valle Roveto e contro il mancato completamento di orario presso la scuola media di Santa Maria (frazione Tagliacozzo).

(2496)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 10, foglio n. 20, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari prodotti il 18 e 20 giugno 1966 dal prof. Clemente Renato, rispettivamente avverso i provvedimenti n. 13074 del provveditore agli studi di Bari e n. 12923 della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, entrambi del 20 novembre 1965.

(2499)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 135, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 9 gennaio 1965 dalla I.T.P. Reale Fortunata, avverso la decisione del provveditore agli studi di Messina, reiettiva del ricorso gerarchico dalla stessa prodotto contro la qualifica di «valente» attribuitale dal preside della scuola media di Spatafora per l'anno scolastico 1963-64.

(2498)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Isolabona

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze in data 1° febbraio 1970, n. 453, sono stati dismessi dal demanio pubblico ramo Difesa-Esercito e trasferiti tra i beni patrimoniali disponibili dello Stato i terreni costituenti la rampa di accesso alla stazione di partenza della teleferica di monte Dorin, della superficie di mq. 7515, siti nel comune di Isolabona (Imperia) e censiti nel catasto dello stesso comune in testa al demanio pubblico dello Stato — ramo Difesa-Esercito alla partita 1959 — foglio IX, particelle 160, 161 e 162 e foglio X, particelle 47, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155 e 156.

(2552)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Cormons

Con decreto interministeriale n. 450 del 15 gennaio 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, dell'immobile sito in comune di Cormons, denominato «Campo sportivo militare» e riportato in catasto con la p.f. n. 439/9, lettera *b*), inscritta nella partita tavolare n. 487 del comune censuario di Brazzano.

(2506)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 1° ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1969, registro n. 26 Interno, foglio n. 240, è stato dichiarato inammissibile, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 18 novembre 1968 dalla guardia di pubblica sicurezza in congedo Carta Salvatore, nato a Sedilo il 15 aprile 1918, avverso il decreto ministeriale 5 gennaio 1954 di licenziamento dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per motivi disciplinari.

(2366)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 2 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,95	629 —	629 —	629 —	628,97	628,95	629 —	629 —	628,95	628,95
Dollaro canadese	586,30	586,35	586,10	586,40	586,10	586,30	586,35	586,40	586,30	586,35
Franco svizzero .	146,09	146,14	146,18	146,135	146,10	146,09	146,14	146,135	146,09	146,09
Corona danese .	83,95	83,95	83,96	83,91	83,90	83,95	83,93	83,91	83,95	83,95
Corona norvegese .	88,10	88,10	88,12	88,085	88,05	88,10	88,08	88,085	88,10	88,10
Corona svedese	121,08	121,07	121,06	121,095	121 —	121,08	121,10	121,095	121,08	121,08
Fiorino olandese	173,37	173,35	173,37	173,32	173,30	173,38	173,30	173,32	173,37	173,31
Franco belga .	12,67	12,668	12,6750	12,6690	12,66	12,67	12,669	12,6690	12,67	12,67
Franco francese	113,55	113,52	113,62	113,53	113,50	113,55	113,535	113,53	113,55	113,50
Lira sterlina .	1514,20	1513,80	1513,90	1514,15	1513,60	1514,20	1513,90	1514,15	1514,20	1513,90
Marco germanico .	171,79	171,80	171,85	171,82	171,75	171,79	171,80	171,82	171,79	171,77
Scellino austriaco .	24,30	24,30	24,30	24,3025	24,25	24,30	24,30	24,3025	24,30	24,30
Escudo portoghese	22,07	22,10	22,10	22,085	22,15	22,07	22,11	22,085	22,07	22,07
Peseta spagnola	9,01	9 —	9,025	9,008	9 —	9,01	9,009	9,008	9,01	9,01

Media dei titoli del 2 aprile 1970

Rendita 5 % 1935	95,65
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,825
» 5 % (Ricostruzione)	93,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,375
» 5 % (Città di Trieste)	92,75
» 5 % (Beni esteri)	84,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,975
» 5,50 % » » 1968-83	88,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,05
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . .	98,75
» 5 % (» 1° aprile 1973) .	94 —
» 5 % (» 1° aprile 1974) .	92,375
» 5 % (» 1° aprile 1975) .	91,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	91,05
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	90,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1970

Dollaro USA .	629 —
Dollaro canadese .	586,375
Franco svizzero	146,137
Corona danese	83,92
Corona norvegese	88,082
Corona svedese	121,097
Fiorino olandese	173,31
Franco belga .	12,669
Franco francese	113,532
Lira sterlina . . .	1514,025
Marco germanico	171,81
Scellino austriaco	24,301
Escudo portoghese	22,097
Peseta spagnola	9,008

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di ventotto commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentosedici posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 24 giugno 1969, con il quale sono stati banditi i concorsi a quattordici posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1969, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 18 febbraio 1969 e 21 maggio 1969;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 30 gennaio 1969 e 26 aprile 1969 in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 del citato decreto ministeriale 9 giugno 1969;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

BB-2:

concorso ad un posto per il gruppo « Scienza della politica » presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze:

Sartori prof. Giovanni, Università di Firenze;
Pellizzi prof. Camillo, Università di Firenze;
Leonardi prof. Francesco, Università di Catania;
Miglio prof. Gianfranco, Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano;
Santonastaso prof. Giuseppe, Università di Napoli.

BB-6:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia germanica » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli:

Del Bono prof. Francesco, Università di Catania;
Chinol prof. Elio, Università di Padova;
Guidi prof. Augusto, Università di Napoli;
Baldi prof. Sergio, Università di Firenze;
Zolla prof. Venanzio Elemire, Università di Genova.

BB-10:

concorso ad un posto per il gruppo « Anglistica » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova:

Gabrieli prof. Vittorio, Università di Roma;
Lombardo prof. Agostino, Università di Roma;
Bulgheroni Valentino prof.ssa Marisa, Università di Catania;
Obertello prof. Alfredo, Università di Genova;
Ramat prof. Paolo Silverio, Università di Cagliari.

CC-34:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline dello spettacolo » presso la facoltà di magistero dell'Università di Parma:

Obertello prof. Alfredo, Università di Genova;
Sala prof. Giuseppe, Università di Genova;
Balmas prof. Enea, Università di Padova;
Sansone prof. Mario, Università di Bari;
Ardizzone prof. Giuseppe Antonio, Università di Messina.

DD-52:

concorso ad un posto per il gruppo « Patologia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina:

Califano prof. Luigi, Università di Napoli;
Bresciani prof. Francesco, Università di Messina;
Deotto prof. Romolo, Università di Milano;
Merlini prof. Dino, Università di Roma;
Dianzani prof. Mario Umberto, Università di Torino.

DD-53:

concorso ad un posto per il gruppo « Biochimico-fisiologico » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova:

Casella prof. Cesare, Università di Pavia;
Cavallini prof. Doriano, Università di Roma;
Zambotti prof. Vittorio, Università di Milano;
Cacioppo prof. Filippo, Università di Palermo;
Sperti prof. Luigi, Università di Siena.

EE-1:

concorso ad un posto per il gruppo « Biochimico-fisiologico » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari:

Quagliariello prof. Ernesto, Università di Bari;
Salvatore prof. Francesco, Università di Napoli;
Cutinelli prof. Carmine, Università di Napoli;
Rossi Fanelli prof. Alessandro, Università di Roma;
Chiesa prof. Federico, Università di Bologna.

EE-2:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica del nucleo » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari:

Merlin prof. Michelangelo, Università di Bari;
Ferrero prof. Filippo, Università di Bari;
Bonetti prof. Alberto, Università di Firenze;
Guerriero prof. Luciano, Università di Bari;
Budini prof. Paolo, Università di Trieste.

EE-5:

concorso ad un posto per il gruppo « Geometria » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna:

Villa prof. Mario, Università di Bologna;
Vaona prof. Guido, Università di Modena;
Predonzan prof. Arno, Università di Trieste;
Campedelli prof. Luigi, Università di Firenze;
Calapso prof. Renato, Università di Messina.

EE-6:

concorso ad un posto per il gruppo « Geologia » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna:

Selli prof. Raimondo, Università di Bologna;
Martinis prof. Bruno, Università di Milano;
Nicotera prof. Pasquale, Università di Napoli;
Montaldo prof. Paolo, Università di Cagliari;
Ruggieri prof. Giuliano, Università di Palermo.

EE-11:

concorso ad un posto per il gruppo « Geologico » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze:

Merla prof. Giovanni, Università di Firenze;
Trevisan prof. Livio, Università di Pisa;
Nicotera prof. Pasquale, Università di Napoli;
Montaldo prof. Paolo, Università di Cagliari;
Losacco prof. Ugo, Università di Modena.

EE-14:

concorso ad un posto per il gruppo « Geometria » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova:

Gallarati prof. Dionisio, Università di Genova;
Villani prof. Vinicio, Università di Genova;
Cecconi prof. Jores, Università di Genova;
Andreatta prof. Antonio, Università di Pavia;
Mammana prof. Carmelo, Università di Catania.

EE-17:

concorso ad un posto per il gruppo « Materie fisiologiche » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Messina:

Alibrandi prof. Antonino, Università di Messina;
Domini prof. Giovanni, Università di Siena;
Fidanza prof. Flaminio, Università di Perugia;
Capraro prof. Vittorio, Università di Milano;
Ghiretti prof. Francesco, Università di Padova.

EE-30:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica teorica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova:

Gamba prof. Augusto, Università di Genova;
Agodi prof. Attilio, Università di Catania;
Budini prof. Paolo, Università di Trieste;
Clementel prof. Ezio, Università di Bologna;
Caianiello prof. Eduardo, Università di Napoli.

EE-35:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica generale » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia:

Giulotto prof. Luigi, Università di Pavia;
Gigli-Berzolari prof. Alberto, Università di Pavia;
Carrelli prof. Antonio, Università di Napoli;
Ceolin-Baldo prof. Massimilla, Università di Padova;
Guerriero prof. Luciano, Università di Bari.

EE-38:

concorso ad un posto per il gruppo « Analisi matematica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia:

Caligo prof. Domenico, Università di Pisa;
Barlotti prof. Adriano, Università di Perugia;
Ricci prof. Giovanni, Università di Milano;
Faedo prof. Alessandro, Università di Pisa;
Predonzan prof. Arno, Università di Trieste.

EE-39:

concorso ad un posto per il gruppo « Anatomia comparata » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa:

Monroj prof. Alberto, Università di Palermo;
Ghiara prof. Gianfranco, Università di Napoli;
Baffoni prof. Giorgio, Università di Modena;
Leghissa prof. Silvano, Università di Bologna;
Stefanelli prof. Alberto, Università di Roma.

EE-40:

concorso ad un posto per il gruppo « Geologia » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa:

Trevisan prof. Livio, Università di Pisa;
Merla prof. Giovanni, Università di Firenze;
Colacicchi prof. Roberto, Università di Perugia;
Cotecchia prof. Vincenzo, Università di Bari;
Conti prof. Sergio, Università di Genova.

EE-45:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica nucleare » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino:

Franzinetti prof. Carlo, Università di Torino;
Castagnoli prof. Carlo, Università di Torino;
Amaldi prof. Edoardo, Università di Roma;
Furlan prof. Giuseppe, Università di Trieste;
Medi prof. Enrico, Università di Roma.

GG-5:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica farmaceutica » presso la facoltà di farmacia dell'Università di Perugia:

Bellavita prof. Vito, Università di Perugia;
Giuliano prof. Raffaele, Università di Roma;
Stagno d'Alcontres prof. Guglielmo, Università di Messina;
Adembri prof. Giorgio, Università di Siena;
Casini prof. Giovanni, Università di Camerino.

HH-12:

concorso ad un posto per il gruppo « Costruzioni di ponti » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli:

Franciosi prof. Vincenzo, Università di Napoli;
Raithel prof. Aldo, Università di Napoli;
Bottau prof. Bruno, Università di Bologna;
Zanaboni prof. Osvaldo, Università di Bologna;
Jelmoni prof. Aimone, Politecnico di Milano.

HH-24:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica industriale » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma:

Mariani prof. Eugenio, Università di Roma;
Turriziani prof. Renato, Università di Roma;
Pasquon prof. Italo, Politecnico di Milano;
Cirilli prof. Vittorio, Politecnico di Torino;
Accascina prof. Filippo, Università di Palermo.

HH-28:

concorso ad un posto per il gruppo « Insegnamenti geologici e mineralogici » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano:

Schiavinato prof. Giuseppe, Università di Milano;
Martinis prof. Bruno, Università di Milano;
Ruggieri prof. Giuliano, Università di Palermo;
Cipriani prof. Curzio, Università di Firenze;
Garavelli prof. Carlo, Università di Bari.

HH-35:

concorso ad un posto per il gruppo « Topografia e geodesia » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari:

Inghilleri prof. Giuseppe, Politecnico di Torino;
Marussi prof. Antonio, Università di Trieste;
Pratelli prof. Gino, Università di Sassari;
Ricci prof. Corrado, Università di Bari;
Morelli prof. Carlo, Università di Trieste.

HH-36:

concorso ad un posto per il gruppo « Tecnica delle costruzioni » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano:

Grandori prof. Giuseppe, Politecnico di Milano;
Pozzati prof. Piero, Università di Bologna;
Giangreco prof. Elio, Università di Napoli;
Baldacci prof. Riccardo, Università di Genova;
Mazzarella prof. Francesco, Università di Palermo.

II-1:

concorso ad un posto per il gruppo « Matematico » presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze:

Conti prof. Roberto, Università di Firenze;
Villari prof. Gaetano, Università di Firenze;
Darbo prof. Gabriele, Università di Genova;
Gherardelli prof. Francesco, Università di Firenze;
Demaria prof. Davide Carlo, Università di Torino.

II-3:

concorso ad un posto per il gruppo « Urbanistico » presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli:

Piccinato prof. Luigi, Università di Roma;
Detti prof. Edoardo, Università di Firenze;
Beguinot prof. Corrado, Università di Napoli;
Columbo prof. Vincenzo, Politecnico di Milano;
Caronia prof. Giuseppe, Università di Palermo.

LL-7:

concorso ad un posto per il gruppo « Agronomico » presso la facoltà di agraria dell'Università di Napoli:

Barbieri prof. Raffaele, Università di Napoli;
Angelini prof. Francesco, Università di Napoli;
Foti prof. Salvatore, Università di Catania;
Panella prof. Adelmo, Università di Perugia;
Ballatore prof. Giovanni Pietro, Università di Palermo.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa per presumibili L. 7.400.000 (settemilioniquattrocentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1970
Registro n. 24, *foglio n.* 104

(2749)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso per sette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso per sette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1969;

Considerato che il vice prefetto ispettore dott. Giuseppe Schiavone è impossibilitato, per ragioni di servizio, a svolgere l'incarico di componente della predetta commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il direttore di ragioneria di 1ª classe dott. Alberto Ingami è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Giuseppe Schiavone.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1970

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1970
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 129

(2541)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie generali di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di quaranta allievi ai corsi di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1969, registro n. 15 Difesa, foglio n. 265, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di quaranta allievi al corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto interministeriale 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1969, registro n. 21 Difesa, foglio n. 89, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 161, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 88, con il quale il prof. De Blasi Luigi è stato sostituito dal prof. D'Ammando Fausto nell'incarico di membro della commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1969 con il quale il ten. colonnello AA.r.n.n. s.p.e. Duma Antonio è stato sostituito dal pari grado Poggi Cassio nell'incarico di membro della commissione giudicatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di trenta allievi al 1° anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto interministeriale 6 giugno 1969, citato nelle premesse:

1. Tomasi Domenico, nato il 20 luglio 1949 .	punti	30,330
2. Murrone Luigi, nato l'8 maggio 1950 . .	»	30,275
3. Montanari Sandro, nato il 3 dicembre 1950	»	29,885
4. Casi Giovanni, nato il 2 luglio 1949 . .	»	29,610
5. Giovagnoli Fabio, nato il 21 maggio 1950	»	29,500
6. Lex Matteo, nato il 24 novembre 1950 .	»	29,500
7. Paone Graziano, nato il 5 agosto 1948 .	»	29,220
8. Giustini Saffi Ettore, nato il 27 settembre 1950	»	29,165
9. Mancaniello Leopoldo, nato il 29 giugno 1950	»	29,165
10. Vitali Pietro, nato il 23 agosto 1950 .	»	29,110
11. Pietracaprina Riccardo, nato il 9 agosto 1950	»	28.995
12. Letizia Mario, nato il 14 febbraio 1952	»	28,775
13. Rauso Aldo, nato il 2 ottobre 1949 .	»	28,665
14. Fortunato Giovanni, nato il 7 luglio 1949 .	»	28,385
15. Mineo Silvio, nato il 10 marzo 1950 .	»	28,365
16. Contreas Vito, nato il 27 ottobre 1950	»	28,220
17. Garra Gianfranco, nato il 12 aprile 1950 .	»	28,165
18. Sepielli Federico, nato il 25 febbraio 1951	»	28,110
19. Ciarletti Stefano, nato il 1° marzo 1951 .	»	27,440
20. Prencipe Raffaele, nato il 1° gennaio 1949 .	»	27,440
21. Sartori Gino, nato il 14 maggio 1950 .	»	27,330
22. Marzotti Alessandro, nato il 24 luglio 1949	»	27,275
23. Bonicelli delle Vite Carlo, nato il 12 luglio 1950 .	»	27,165
24. Bisignani Vincenzo, nato il 10 gennaio 1948	»	27,050
25. Petti Stefano, nato il 26 settembre 1950	»	27,050
26. Clemente Franco, nato il 23 giugno 1948 .	»	26,995
27. Zocchi Giuseppe, nato il 24 gennaio 1951 .	»	26,830
28. Iovieno Giovanni, nato il 26 febbraio 1951	»	26,720
29. Ponzo Mauro, nato il 19 febbraio 1950 .	»	26,720
30. Corridore Salvatore, nato il 23 gennaio 1951	»	26,550
31. Dones Francesco, nato il 25 aprile 1951 .	»	26,550
32. Carioti Carmelo, nato il 19 settembre 1948	»	26,495
33. Fidelio Tommaso, nato il 24 giugno 1951 .	»	26,270
34. D'Introno Aldo, nato il 3 marzo 1951 .	»	26,165
35. Parisi Francesco Antonio M., nato il 22 settembre 1950 .	»	26,105
36. Boccadifuoco Carlo, nato il 6 luglio 1948 .	»	26,050
37. Martino Francesco, nato il 18 ottobre 1949	»	26,050
38. Zancla Massimo, nato il 28 aprile 1949 .	»	26,000
39. Carafa Mario, nato l'11 maggio 1948 .	»	25,995
40. Calabrese Giuseppe, nato il 1° marzo 1949	»	25,940
41. Risuglia Luciano, nato il 15 luglio 1950 .	»	25,940
42. Corleto Francesco, nato il 20 dicembre 1950	»	25,885
43. Martinelli Mario, nato il 7 ottobre 1949 .	»	25,885
44. Riccobono Luigi, nato il 6 marzo 1950 .	»	25,825
45. Guerrini Sergio, nato il 5 aprile 1948 .	»	25,775
46. Mininno Luigi, nato il 14 settembre 1950 .	»	25,775
47. Castelli Pasquale, nato il 30 novembre 1949	»	25,665
48. Fatuzzo Filippo, nato il 19 marzo 1951	»	25,110

49. Pizzella Francesco, nato il 3 gennaio 1951 . punti 25,050
50. Iorio Raffaello, nato il 4 marzo 1950 . » 25,000
51. Manenti Paolo, nato il 12 novembre 1950 » 25,000
52. Minetti Francesco Emilio, nato l'8 agosto 1951 » 24,995
53. Di Sanzo Antonio, nato il 3 ottobre 1950 . » 24,885
54. Gino Antonio, nato il 18 settembre 1948 . » 24,885
55. Longo Antonio Roberto, nato il 16 aprile 1949 » 24,885
56. Strangio Angelo, nato il 14 luglio 1949 » 24,885
57. Cedrone Rocco, nato il 16 agosto 1949 . » 24,720
58. L'Abbate Fabio, nato il 4 giugno 1949 » 24,715
59. Zocchi Donato, nato il 17 aprile 1949 . » 24,665
60. Vernuccio Giuseppe, nato l'11 marzo 1949 . » 24,550
61. De Cardona Nicola, nato il 31 agosto 1948 . » 24,330
62. Metta Silvio, nato il 2 febbraio 1948 . » 24,055
63. D'Alessandris Antonio, nato il 18 aprile 1950 » 24,050
64. Ansovini Raffaele, nato il 29 marzo 1950 » 23,940
65. Pangia Tiberio, nato il 19 aprile 1950 . » 23,940
66. Paladino Angelo, nato il 7 agosto 1950 . » 23,880
67. Esposito Ugo, nato il 19 aprile 1949 . » 23,830
68. Migliaccio Giovanni, nato il 19 agosto 1948 » 23,830
69. Scalzullo Walter, nato il 21 novembre 1949 » 23,775
70. Radicchi Alberto, nato il 16 giugno 1948 » 23,660
71. Rapaccini Gianlodovico, nato l'11 marzo 1951 » 23,495
72. Ardita Luciano, nato il 1° settembre 1951 » 23,330
73. Orlando Sebastiano, nato il 18 giugno 1950 » 23,330
74. Paglialonga Vincenzo, nato il 28 settembre 1949 » 23,270
75. Locandro Santino, nato il 13 giugno 1951 » 23,165
76. Sorgi Onofrio, nato il 5 giugno 1950 . » 23,165
77. Bartolini Antonio, nato il 16 dicembre 1950 » 22,940
78. Bruccoleri Antonio, nato il 28 maggio 1949 » 22,940
79. Marone Carlo, nato il 17 marzo 1949 . » 22,940
80. Acella Vincenzo, nato il 23 febbraio 1950 » 22,885
81. Bazzani Marco, nato il 4 marzo 1948 . » 22,830
82. Ramunni Walter, nato l'8 dicembre 1950 » 22,385
83. Marra Giuseppe, nato il 2 dicembre 1950 . » 22,325
84. Fronte Sebastiano, nato il 15 maggio 1949 » 22,275
85. Sanfilippo Ceraso Roberto, nato il 2 agosto 1950 » 22,275
86. Serafini Sandro, nato il 3 agosto 1949 . » 22,215
87. Marinaccio Michele, nato il 24 agosto 1950 » 21,885
88. Cafarelli Arturo, nato il 1° dicembre 1950 » 21,880
89. Ferlito Bartolo, nato il 10 aprile 1949 » 21,830
90. Naticchia Luigi, nato il 2 dicembre 1950 . » 21,770
91. Mariani Luigi, nato il 18 novembre 1950 . » 21,720
92. Rovazzani Massimo, nato il 21 dicembre 1950 » 21,665
93. Stano Roberto, nato il 25 marzo 1948 » 21,550
94. Frodella Bruno, nato il 20 gennaio 1949 . » 21,165
95. De Cicco Egidio, nato il 1° gennaio 1948 . » 21,160
96. Miceli Francesco, nato il 14 settembre 1948 » 20,550
97. Capua Pier Luigi, nato il 28 giugno 1951 . » 20,330

Art. 2.

In relazione alla graduatoria predetta, e tenuto conto che in base alla facoltà prevista dall'art. 1 del decreto interministeriale 6 giugno 1969 possono essere ricoperti i posti risultati vacanti nel concorso di cui al successivo art. 6 del presente decreto, sono dichiarati vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Tomasi Domenico punti 30,330
2. Murrone Luigi » 30,275
3. Montanari Sandro » 29,885
4. Casi Giovanni » 29,610
5. Giovagnoli Fabio, nato il 21 maggio 1950 . » 29,500
6. Lex Matteo, nato il 24 novembre 1950 . » 29,500
7. Paone Graziano » 29,220
8. Mancaniello Leopoldo, nato il 29 giugno 1950 » 29,165
9. Giustini Saffi Ettore, nato il 27 settembre 1950 . » 29,165
10. Vitali Pietro » 29,110
11. Pietracaprina Riccardo » 28,995
12. Letizia Mario » 28,775
13. Rauso Aldo . . » 28,665
14. Fortunato Giovanni, nato il 7 luglio 1949 . » 28,385
15. Mineo Silvio, nato il 10 marzo 1950 . . » 28,385
16. Contreas Vito . . . . punti 28,220
17. Garra Gianfranco . . . . . . » 28,165
18. Sepielli Federico . . . . . . » 28,110
19. Prencipe Raffaele, nato il 1° gennaio 1949 » 27,440
20. Ciarletti Stefano, nato il 1° marzo 1951 . » 27,440
21. Sartori Gino . . . . » 27,330
22. Marzotti Alessandro . . . . . . » 27,275
23. Bonicelli delle Vite Carlo . . . . » 27,165
24. Bisignani Vincenzo, nato il 10 gennaio 1948 » 27,050
25. Petti Stefano, nato il 26 settembre 1950 . » 27,050
26. Clemente Franco . . . . . . » 26,995
27. Zocchi Giuseppe . . . . . . » 26,830
28. Ponzo Mauro, nato il 19 febbraio 1950 . » 26,720
29. Iovieno Giovanni, nato il 26 febbraio 1951 » 26,720
30. Corridore Salvatore, nato il 23 gennaio 1951 » 26,550
31. Dones Francesco, nato il 25 aprile 1951 . » 26,550
32. Carioti Carmelo . . . . . . » 26,495
33. Fidelio Tommaso . . . . . . » 26,270
34. D'Introno Aldo . . . . » 26,165

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Parisi Francesco Antonio M. . . . . punti 26,105
2. Boccadifuoco Carlo, orfano di caduto per servizio » 26,050
3. Martino Francesco » 26,050
4. Zancla Massimo » 26,000
5. Carafa Mario » 25,995
6. Calabrese Giuseppe, allievo scuola militare » 25,940
7. Risuglia Luciano . » 25,940
8. Martinelli Mario, allievo scuola militare . » 25,885
9. Corleto Francesco » 25,885
10. Riccobono Luigi » 25,825
11. Guerrini Sergio, nato il 5 aprile 1948 » 25,775
12. Mininno Luigi, nato il 14 settembre 1950 » 25,775
13. Castelli Pasquale » 25,665
14. Fatuzzo Filippo . » 25,110
15. Pizzella Francesco » 25,050
16. Manenti Paolo, orfano di caduto per servizio - allievo scuola militare . » 25,000
17. Iorio Raffaello » 25,000
18. Minetti Francesco Emilio » 24,995
19. Gino Antonio, nato il 18 settembre 1948 . » 24,885
20. Longo Antonio Roberto, nato il 16 aprile 1949 » 24,885
21. Strangio Angelo, nato il 14 luglio 1949 . » 24,885
22. Di Sanzo Antonio, nato il 3 ottobre 1950 . » 24,885
23. Cedrone Rocco » 24,720
24. L'Abbate Fabio » 24,715
25. Zocchi Donato » 24,665
26. Vernuccio Giuseppe » 24,550
27. De Cardona Nicola . » 24,330
28. Metta Silvio » 24,055
29. D'Alessandris Antonio » 24,050
30. Pangia Tiberio, allievo scuola militare » 23,940
31. Ansovini Raffaele » 23,940
32. Paladino Angelo » 23,880
33. Migliaccio Giovanni, nato il 19 agosto 1948 » 23,830
34. Esposito Ugo, nato il 19 aprile 1949 . » 23,830
35. Scalzullo Walter » 23,775
36. Radicchi Alberto » 23,660
37. Rapaccini Gianlodovico » 23,495
38. Orlando Sebastiano, nato il 18 giugno 1950 » 23,330
39. Ardita Luciano, nato il 1° settembre 1951 . » 23,330
40. Paglialonga Vincenzo » 23,270
41. Sorgi Onofrio, nato il 5 giugno 1950 . » 23,165
42. Locandro Santino, nato il 13 giugno 1951 . » 23,165
43. Marone Carlo, nato il 17 marzo 1949 . » 22,940
44. Bruccoleri Antonio, nato il 28 maggio 1949 » 22,940
45. Bartolini Antonio, nato il 16 dicembre 1950 » 22,940
46. Acella Vincenzo » 22,885
47. Bazzani Marco » 22,830
48. Ramunni Walter » 22,385
49. Marra Giuseppe » 22,325
50. Fronte Sebastiano, nato il 15 maggio 1949 » 22,275
51. Sanfilippo Ceraso Roberto, nato il 2 agosto 1950 . . . » 22,275
52. Serafini Sandro . . . . » 22,215
53. Marinaccio Michele . . . » 21,885
54. Cafarelli Arturo . . . . » 21,880

55. Ferlito Bartolo . punti 21,830
56. Naticchia Luigi » 21,770
57. Mariani Luigi » 21,720
58. Rovazzani Massimo » 21,665
59. Stano Roberto » 21,550
60. Frodella Bruno » 21,165
61. De Cicco Egidio . » 21,160
62. Miceli Francesco » 20,550
63. Capua Pier Luigi » 20,330

Art. 4.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di cinque allievi al 2° anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto interministeriale 6 giugno 1969, citato nelle premesse:

1. Ceccarelli Roberto, nato il 21 settembre 1949 punti 53,500
2. Tarabbo Mario, nato il 5 agosto 1949 » 52,000
3. Geraci Achille, nato il 14 luglio 1949 » 51,000
4. Ribatti Domenico, nato il 2 settembre 1949 » 46,000
5. Fiore Andrea, nato il 1° marzo 1949 » 44,000

Art. 5.

In relazione alla graduatoria predetta, sono dichiarati vincitori tutti i candidati nell'ordine sopra indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di cinque allievi al 3° anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto interministeriale 6 giugno 1969, citato nelle premesse:

1. Santonastaso Francesco, nato il 1° dicembre 1949 punti 98,000

Art. 7.

Il candidato Santonastaso Francesco è dichiarato vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1970
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 304

(2434)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esami a cinque posti di dattilografo in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284, che prevede, fra l'altro, la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, a cinque posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Avvocatura dello Stato, da destinarsi a prestare servizio presso le Avvocature distrettuali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo;

b) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti di cui al precedente art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dell'avvocato generale dello Stato.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* la domanda in carta da bollo, redatta in base allo schema allegato al presente bando di concorso.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso, in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio posseduto;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

h) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Avvocatura generale dello Stato.

Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 5.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva; a parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali pur avendo superato il 32° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari, ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo od incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando, nonchè l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

f) originale diploma del titolo di studio o copia autentica dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito della amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, presso le amministrazioni statali, e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 7, un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame del concorso comprende:

a) una prova scritta;

b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate e dovrà svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minimo possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano prescelto di volta in volta prima dell'inizio delle operazioni di esame dalla commissione che lo stralcerà dal testo di una sentenza civile o penale, o di una decisione amministrativa, pubblicata in una rivista giuridica, oppure di una memoria defensionale.

Una copia dattiloscritta del brano è distribuita a ciascuno dei candidati prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e della stessa lunghezza.

Art. 10.

La prova scritta avrà luogo in Roma nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 15 luglio 1970, con inizio alle ore 8,30.

La prova scritta di dattilografia avrà luogo in Roma, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati, ammessi a sostenerla, almeno venti giorni prima.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) una fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 11.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, è composta:
1) di un vice avvocato dello Stato, presidente;
2) di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato, membro;
3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio, membro.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per il giudizio sulla prova pratica di dattilografia alla commissione giudicatrice può essere aggregato un membro aggiunto con voto consultivo.

Art. 12.

La commissione dispone di trenta punti per ciascuna prova.

Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno ventuno trentesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati dattilografi in prova nel ruolo del personale di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato e destinati a prestare servizio presso le Avvocature distrettuali dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 6 febbraio 1970

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1970
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 184

(Schema di domanda da redigersi su carta da bollo, possibilmente dattilografata)

All'Avvocatura generale dello Stato
Segreteria generale - ROMA

Il sottoscritto . . residente (oppure domiciliato) a . . (provincia di . .) in via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinque posti di dattilografo in prova negli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato in data .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . il giorno . mese . . anno . . e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

d) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4);

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5);

h) è disposto in caso di nomina a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . . . . Telefono . . . . .

Firma . . . . (6)

Visto si autentica la firma del sig. . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualifà del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(2432)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2424 prot. n. 5210 in data 10 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 2018 prot. n. 8298 in data 6 dicembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 2425 prot. n. 5234 in data 16 luglio 1969, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Visto che la 1ª condotta del comune di S. Giovanni in Persiceto, a seguito della rinuncia del dott. Trombetti Vincenzo è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato nella domanda di ammissione al concorso dai singoli candidati;

Visto che il dott. Speranza Michelangelo ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Speranza Michelangelo è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica del comune di S. Giovanni in Persiceto.

Bologna, addì 27 agosto 1969

Il medico provinciale: SABATTINI

(2644)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.